



CONSULENTI DI DIREZIONE ASSOCIATI

Sul falso in bilancio addio alle «soglie»

Arriva la stretta sulle sanzioni: carcere fino a 8 anni per le società quotate e fino a 5 per le non quotate

Falso in bilancio con sanzioni fino a 8 anni. Almeno nelle società quotate. E fino a 5 nelle non quotate. Cancellazione delle soglie di rilevanza penale, estensione dell'area dei delitti con cancellazione delle ipotesi di contravvenzione. Forme di attenuazione delle misure o forme di non punibilità nei casi meno gravi. Sanzioni pecuniarie più pesanti a carico delle società che hanno tratto un beneficio dal delitto. Procedibilità d'ufficio. La legge approvata ieri dal Senato rappresenta senza dubbio una svolta in termini di contrasto a quello che è forse il reato simbolo della criminalità dei colletti bianchi. La risposta più severa (carcere da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni) arriva sul versante delle quotate alle quali sono peraltro equiparate:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Tra quotate e non quotate la fattispecie presenta elementi comuni: identiche sono le figure che possono essere chiamate a rispondere del reato (***amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori***); è eliminato il riferimento all'omissione di «informazioni» sostituito da quello all'omissione di «fatti materiali rilevanti» (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene); è introdotto l'elemento oggettivo della «concreta» idoneità dell'azione od omissione a indurre altri in errore.

Il riferimento dei nuovi articoli 2621 e 2622 del Codice civile alle modalità del falso, al fatto, cioè, che debba essere «concretamente idoneo a indurre altri in errore», lascia un margine ampio di discrezionalità al giudice, la cui valutazione non è più collegata a un dato fisso e quantitativo per determinare la condotta penalmente rilevante nel caso singolo.

Assai articolata è la disciplina introdotta per le non quotate. La pena base è compresa tra 1 e 5 anni, limite che da una parte rende impossibile, sul piano investigativo, l'utilizzo delle intercettazioni, e permette di applicare la nuova causa di non punibilità per tenuità del fatto, dove il giudice, nella valutazione sulla concessione, dovrà tenere presente in maniera particolare l'entità del danno provocato alla società, ai soci e ai creditori.



CONSULENTI DI DIREZIONE ASSOCIATI

Fuori dall'area della non punibilità assoluta, e sempre per le società non quotate, c'è però uno spazio che la legge lascia a disposizione per l'applicazione di pene ridotte, da 6 mesi a 3 anni. Bisogna però che i fatti siano «di lieve entità» con riferimento alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità ed effetti della condotta.

Ancora, se il reato è stato commesso sui conti di una società al di sotto dei limiti previsti dalla legge fallimentare (le società con un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300mila euro; che hanno realizzato, negli ultimi tre esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200mila euro; che hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500mila euro) la pena da applicare è sempre quella ridotta per i fatti di lieve entità e il reato è perseguibile a querela.

Alla fine, quindi, in presenza di condotte concretamente idonee a indurre in errore nelle comunicazioni sociali relative a società non quotate, si potranno verificare tre ipotesi: a) l'applicazione della pena della reclusione da 1 a 5 anni; b) l'applicazione della pena da 6 mesi a 3 anni se, in presenza delle citate condotte, i fatti sono di lieve entità, tenuto conto di una serie di elementi oppure per le società di minori proporzioni (con perseguibilità a querela); c) la non punibilità per particolare tenuità in base alla valutazione del giudice, prevalentemente incentrata sull'entità del danno.

LA FATTISPECIE

Scompare qualsiasi ipotesi di contravvenzione e il delitto è sempre perseguibile a querela. La responsabilità è riferita a figure precise (amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori). La condotta illecita consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore

SOGLIE

Vengono cancellate le soglie di rilevanza penale che avevano rappresentato uno degli elementi di più forte criticità. La punibilità era infatti esclusa se le falsità o le omissioni non alteravano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica o finanziaria della società. Punibilità comunque esclusa se il reato determinava una variazione del risultato economico di esercizio non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non era punibile se conseguenza di stime che si scostavano per non più del 10% da quelle corrette

FATTI DI LIEVE ENTITÀ

Nell'ambito delle società non quotate viene introdotto un nuovo articolo del Codice civile per sanzionare con pena da 6 mesi a 3 anni i fatti di lieve entità, fattispecie che deve essere qualificata dal giudice tenendo conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Analoga sanzione si applica anche nel caso in cui le falsità o le omissioni



CONSULENTI DI DIREZIONE ASSOCIATI

riguardano società che non superano i limiti indicati dalla Legge fallimentare. Si tratta, quindi, tra l'altro delle società con un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro

MISURE PECUNIARIE

Previsto un generale inasprimento delle sanzioni pecuniarie, introdotte nel decreto 231 del 2001 quando dal reato ha tratto vantaggio o avuto interesse la società. Per quanto riguarda le società non quotate la sanzione pecuniaria è compresa tra un minimo di 200 e un massimo di 400 quote; se, sempre nell'ambito delle non quotate, si procede per fatti di lieve entità, allora le misure vanno da 100 a 200 quote; per le società quotate invece la pena pecuniaria va da 400 a 600 quote. Ogni quota, a discrezione del giudice che infligge la condanna, può andare da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro

Cristiano Cavallari